

Giorgio CARTA

nato a

Cagliari

il

15 giugno 1970

professione

Avvocato, contitolare

dello studio legale Carta



avvocato cagliaritano, da diversi anni trapiantato a Roma, dove ha aperto, assieme al fratello Giovanni, l'omonimo studio legale, con sedi anche a Milano e a Cagliari.

Prima di entrare a pieno ritmo nella vita professionale decide di espletare gli obblighi di leva come **ufficiale dei carabinieri**, un'esperienza che ha segnato il corso della sua vita. «Sono stato destinato a Roma nel biennio 1996/1997. È stata un'esperienza umana per me molto importante. Ho poi rinunciato a fermarmi nell'arma e ho preferito tornare alla professione, senza però più abbandonare i carabinieri: tuttora seguo gli interessi legali di tantissimi appartenenti alle forze armate e dell'ordine di tutta Italia. La democratizzazione delle forze armate è la battaglia civile a cui devolvo gran parte delle mie energie, non solo come avvocato. Scrivo, infatti, sulla rivista **Carabinieri d'Italia Magazine** distribuita in tutta Italia».

Caro Michele,

ricevo come sempre con piacere ed interesse le tue e-mail che ritengo essere un utile strumento di conoscenza del mondo militare, specie in un periodo davvero nero in cui ai cittadini in divisa sembra non appartenere più alcun diritto, ma solo doveri.

Anche io ho seguito con interesse e da vicino i casi **Ciavarelli e Berdozzo** ed i loro singolari epiloghi: ho avuto modo di ricevere entrambi i militari nel mio studio, predisponendo una memoria per il primo e dando qualche consiglio orale al secondo.

Posso pertanto a ragion veduta confermare che i due casi si somigliano molto tranne che – e non è un dettaglio – per l'impostazione mentale delle due rispettive scale gerarchiche e, di conseguenza, per l'esito finale, diametralmente opposto, dei rispettivi procedimenti disciplinari.

Sulle ragioni di questo diverso trattamento ho un'opinione molto precisa che esporrò nel prossimo numero del Magazine "Carabinieri d'Italia" e che, grosso modo, muove dalla considerazione che la scala gerarchica dell'Arma si ritiene ormai infallibile (grazie anche ad una scellerata giurisprudenza amministrativa della cui adeguatezza mi permetto di dubitare) e non mette mai in conto di recedere dai propri propositi nemmeno quando il buon senso e – quel che più è grave - la legge lo imporrebbero.

Con la presente voglio solo chiarire che – tecnicamente – l'Arma dei Carabinieri era tenuta ad osservare quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 37/1992.

Detta pronuncia rientra nella categoria delle *sentenze di accoglimento* con le quali la Corte Costituzionale, dopo aver compiuto una valutazione sulla questione di costituzionalità, la accoglie, dichiarando incostituzionale la legge sottoposta al suo esame.

Queste sentenze hanno efficacia *erga omnes*, ovvero nei confronti di tutti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. Ciò implica che qualunque altro giudice e, a

maggior ragione l'Amministrazione, che si trovino ad applicare la medesima norma per decidere una controversia non potranno più utilizzarla, essendo stata ritenuta incostituzionale.

Di regola l'efficacia delle sentenze di accoglimento è *irretroattiva*, ossia incide solo sui rapporti che nasceranno da quel momento in poi.

Esistono tuttavia delle eccezioni, in quanto le sentenze della Corte che invece retroagiscono ed esplicano i loro effetti su situazioni ancora pendenti (si pensi ai giudizi in corso ossia a quelli chiusi con sentenza non ancora passata in giudicato) oppure quando si tratti di giudizi conclusi con sentenza di condanna penale irrevocabile, sulla base della legge che viene dichiarata incostituzionale.

Nel caso di specie, la Corte Costituzionale ha emesso una *sentenze c.d. manipolative di accoglimento*, con le quali rivede ("manipola") il contenuto di una legge, per evitare di dichiararla incostituzionale ed impedire così la formazione di un vuoto normativo nel sistema.

Precisamente si è trattata di una sentenza c.d. *additiva*, con la quale la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione impugnata "nella parte in cui non prevede" un qualcosa che invece dovrebbe prevedere.

Più precisamente ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), nella parte in cui non prevede che il militare sottoposto a procedimento disciplinare ha la facoltà di indicare come difensore nel procedimento stesso un altro militare non appartenente all'"ente" nel quale egli presta servizio.

Questo è così divenuto un preciso diritto di tutti i militari, immediatamente esercitabile ed incompressibile.

Ciò significa che fin dal 1992 e, quindi, sicuramente anche nei confronti del Colonnello Berdozzo, l'Arma dei Carabinieri aveva l'obbligo di adeguarsi a tale regola, non potendosi trincerare – se mai l'ha fatto – dietro la necessità di attendere un ulteriore intervento legislativo in materia.

Nella speranza di esserti stato utile con il mio chiarimento, ti ringrazio ancora per la tua meritoria opera di informazione quotidiana.

Con amicizia,

Giorgio Carta

gcarta@studiolegalecarta.com